



Comune di Belvedere M.mo

Provincia di Cosenza

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 93 data 24 MAGGIO/11	delib. OGGETTO: ADESIONE ALLA FONDAZIONE CALABRITA - ROMA - EUROPA
N. data	SPEDIZIONE prot. gen.

L'anno duemila UNDICI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO
alle ore 13.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta

Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

				Presente	Assente
1)	GRANATA	Enrico	— Sindaco	sì	
2)	D'APRILE	Mario	— Assessore	=	sì
3)	SPINELLI	Vincenzo	"	sì	
4)	CESAREO	Carlo	"	sì	
5)	CRISTOFARO	Vincenzo	"	sì	
6)	FILICETTI	Giuseppe	— "	=	sì
7)	CAMPILONGO	Ciriaco	— "	sì	
TOTALE				5	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il SINDACO
ING. ENRICO GRANATA

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor SIRE ARCO GIANCARLO

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adesione alla Fondazione Calabria – Roma – Europa

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- o che il Comune di Belvedere Marittimo, nell'ambito delle proprie prerogative di indirizzo e coordinamento, ritiene che l'attività di promozione culturale e sociale sia tra i più considerevoli obiettivi di programma dell'Ente per la capacità che le attività culturali possiedono di interagire positivamente con gli altri segmenti della vita associativa;
- o che in data 19 gennaio 2011 si è regolarmente costituita, con atto pubblico, la Fondazione di partecipazione Calabria – Roma – Europa (C.R.E.), che associa imprenditori, liberi professionisti, magistrati, docenti universitari, dirigenti e funzionari pubblici, enti pubblici, ecc. ecc.;
- o che tale Fondazione, ai sensi dell'art. 3 dello statuto e senza scopo di lucro, si pone l'obiettivo di promuovere, coordinare e favorire, tra gli aderenti, la crescita culturale e sociale attraverso la storia della Calabria, del Mezzogiorno d'Italia, di Roma, dell'Europa, dei loro valori etici e religiosi, dell'economia e della finanza, della famiglia e del lavoro, della formazione, dello sviluppo umano e dell'ambiente;
- o che per perseguire tali finalità la Fondazione è orientata a sviluppare iniziative socio-culturali e formative, promuovere intese con enti pubblici e privati nonché porre in essere ogni attività strumentale necessaria al perseguimento dei fini statutari;
- o che nell'ambito delle finalità sopra evidenziate, la Fondazione si pone come produttore di un nuovo contesto relazionale, come centro di imputazione culturale teso ad affermare i valori costituenti e a veicolare i significati promuovendo la loro condivisione attraverso un'azione di rafforzamento ed aggregazione in rete della società civile in generale e delle esistenti organizzazioni associative;
- o che la Fondazione intende promuovere e sollecitare, nei riguardi dei differenti livelli di governo e in tutte le opportune sedi, ogni utile iniziativa volta a valorizzare l'azione degli aderenti;

VISTO

- o l'Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento della "Fondazione Calabria – Roma – Europa" che si allegano in copia quale parte integrante del presente atto deliberativo;

RILEVATO

- o che per formalizzare l'adesione alla Fondazione, occorre sottoscrivere una quota pari a euro 1.000,00, così come previsto per i Comuni fino a 10 mila abitanti;
- o che l'art. 11 dello Statuto della "Fondazione Calabria – Roma – Europa" consente la compensazione della sottoscrizione della quota di adesione, come sopra individuata, con prestazione di servizi per i Soci aderenti e/o l'attribuzione di beni materiali o immateriali;

RILEVATO

- o che le finalità perseguite dalla predetta Fondazione appaiono di prestigio ed in grado di garantire lo sviluppo socio-economico del territorio e perciò coincidenti con gli obiettivi basilari dell'Ente;

RITENUTO

- o quanto mai opportuno aderire alla Fondazione Calabria – Roma - Europa in modo da sostenerne le attività svolte a beneficio del territorio calabrese;

RITENUTO

- o altresì che un'adesione da parte di tutti i Comuni della Calabria costituirebbe un atto altamente significativo nella prospettiva di una sempre più ampia condivisione delle politiche di comunità e di cittadinanza a livello nazionale ed europeo;

Visti i pareri previsti ai sensi del D.Lgs.267/00 e s.m.i (TUEL)

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA

- 1) di aderire alla "Fondazione Calabria – Roma – Europa" per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa nonché alle altre Amministrazioni Comunali limitrofe;
- 2) di approvare l'Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento della "Fondazione Calabria – Roma – Europa", che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di attribuire alla Fondazione Calabria – Roma – Europa il ruolo di capofila e in tale veste di conferirgli fin d'ora mandato per presentare in nome e per conto dell'ente istanze tese ad ottenere provvidenze da circuiti di finanziamento pubblici;
- 4) di darsi atto che la presente delibera non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale, poiché la sottoscrizione delle quote avverrà, nella misura riportata in premessa, attraverso prestazione di servizi e/o l'attribuzione di beni materiali o immateriali;
- 5) di dare mandato all'Ing. Enrico Granata (sindaco/presidente) pro tempore per la sottoscrizione alla stipula degli atti connessi e conseguenti;

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA	UFFICIO SEGRETARIA
Si esprime parere FAVOREVOLE	
Data 24/05/2011	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DANIELE PONTE
	f.to

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole	
Data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	f.to
Visto l'art. 153 comma 5° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000 Attestazione di copertura della spesa	
Data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	f.to

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

f.to

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIANCARLO SIRIMARCO
f.to

IL SINDACO
ING. ENRICO GRANATA
f.to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal **30.05.2011** al **15.06.2011** come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (n. **155** Reg. Pub.)

L. **30.05.2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIANCARLO SIRIMARCO
f.to

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

30.05.2011
DIVENTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☐ È stata inserita nell'elenco in data **30.05.2011** Prot. N. **10827** ai sigg. Capigruppo Consiglieri (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

L. **30.05.2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIANCARLO SIRIMARCO
f.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li

**FONDAZIONE
CALABRIA - ROMA - EUROPA
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**TITOLO I
Norme Generali**

Articolo 1-Premessa Generale

Il presente Regolamento è adottato dal CdA della FONDAZIONE Calabria - Roma - Europa, nei termini e nelle modalità previste dallo Statuto.

Disciplina le norme di comportamento da seguire cui ci si dovrà attenere nel perseguimento delle finalità dell'Ente.-

**TITOLO II
Struttura della FONDAZIONE
CALABRIA - ROMA - EUROPA**

Articolo 2- Categorie dei membri

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, i membri della FONDAZIONE sono:

- Fondatore Promotore;
- Partecipanti Fondatori;
- Aderenti;
- Soci Onorari;
- Membri del Comitato d' Onore;

**Articolo 3
Partecipante Fondatore.**

Il CdA della FONDAZIONE può nominare Partecipanti Fondatori successivi a quelli contemplati nell'atto costitutivo, gli Enti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto ed aderiscano alla FONDAZIONE mediante un contributo in denaro, equivalente ad una quota di 15.000 Euro a valere sul fondo di gestione.

Il partecipante fondatore può partecipare agli eventi in compagnia di suoi ospiti

Articolo 4 Aderenti: modalità di adesione.

Gli Enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che intendano aderire alla FONDAZIONE, acquisendo una delle qualifiche di cui agli articoli successivi, devono essere presentati da un socio della Fondazione che ne garantirà la condotta morale e dovranno condividere le finalità della Fondazione. Il modulo di adesione predisposto dalla FONDAZIONE e sottoscritto dall'aspirante socio, dovrà essere inoltrato alla Fondazione.

Nel caso di accoglimento della domanda, il Presidente ed il Segretario Generale provvederanno a comunicare l'ammissione all'interessato.

Qualora sia reputato opportuno i rapporti tra la FONDAZIONE ed i soggetti che intendono aderirvi possono essere regolati da apposito accordo.

Ogni deliberazione al riguardo è assunta dal CdA della FONDAZIONE.

Articolo 5 Aderenti: requisiti soggettivi e quota di adesione.

Il CdA della FONDAZIONE può ammettere nella qualità di Aderenti, persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che siano state proposte da un membro della Fondazione e che ne abbiano fatta espressa richiesta e siano in possesso i requisiti previsti dall'articolo 11 dello Statuto, così come eventualmente specificati con delibera del CdA della FONDAZIONE.

La qualifica di Aderente presuppone il pagamento di un contributo annuo, in denaro, alla FONDAZIONE equivalente e alla quota di 350,00 euro per l'anno 2011.

Il CdA della FONDAZIONE potrà rivedere l'ammontare del contributo annuale di cui al comma precedente per l'esercizio finanziario successivo.

La qualifica di Aderente decorre automaticamente dal giorno successivo al versamento in denaro del contributo annuale, sempre che sia stata comunque antecedentemente presentata regolare domanda di partecipazione alla FONDAZIONE E SUSSITANO i requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica richiesta e la domanda non sia stata respinta dal CdA della FONDAZIONE.

Articolo 6 Aderenti Istituzionali.

La qualifica di Aderenti è riservata anche agli Enti Pubblici e loro enti strumentali, Accademie e Università, che abbiano aderito alla FONDAZIONE con una quota di adesione e che assumeranno il titolo di ADERENTI ISTITUZIONALI.

La quota di adesione una tantum) dovrà essere corrisposta nella misura prevista dalla tabella seguente e potrà consistere anche in beni, servizi, distaccamento e/o utilizzo di personale, impiantistica, strutture logistiche e gestionali - il cui valore non sia inferiore ai detti importi e saranno da attribuirsi al fondo di gestione:

QUOTA DI ADESIONE	
Comuni fino a 5.000 ab.	€ 500,00
da 5.001 a 10.000 ab.	€ 1000,00
da 10.001 a 20.000 ab.	€ 2000,00
oltre 20.000 ab.	€ 3000,00
Regioni, Provincie,	€ 3000,00
Comunità Montane e loro enti strumentali	€ 3000,00
Accademie e Università	€ 3000,00

I rappresentanti degli enti pubblici che aderiscono attraverso il conferimento di beni, servizi, distaccamento e/o utilizzo di personale, impiantistica, strutture logistiche e gestionali, possono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione Calabria Roma Europa, ivi compresi gli incontri conviviali, subordinatamente al versamento della quota che, di volta in volta, sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 Organi sussidiari

Il Presidente ed il CdA della FONDAZIONE, per il perseguimento degli scopi sanciti dall'articolo 3 dello Statuto, potranno costituire i seguenti organi:

- un Centro studi;
- un Comitato esecutivo;

- una o più sedi distaccate.

Articolo 8 Centro studi

Per le iniziative di collaborazione che verranno intraprese con enti, pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni, nazionali ed estere, la FONDAZIONE potrà avvalersi del CENTRO STUDI, la cui attività si svolgerà nei settori e secondo le necessità individuati da appositi protocolli d'intesa approvati dal CdA della FONDAZIONE.

Il Centro Studi, opera nell'ambito della "Fondazione" sotto la guida di un direttore, nominato dal Presidente.

Il Direttore del Centro Studi predispone, entro il trentun ottobre di ciascun anno, un piano di attività generale del Centro Studi, che sottopone al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'approvazione del preventivo di spesa.

Il Centro Studi è struttura tecnica di elaborazione scientifica della Fondazione ed è suddiviso nei seguenti Settori:

- Formazione, educazione e sviluppo umano;
- Bioetica e Biopolitica;
- Economia e finanza;
- Politiche sociali e del lavoro;
- Scuola e Università;
- Politiche familiari;
- Arte
- Tutela dell'ambiente;
- Sport e tempo libero.

Ciascun settore può far capo ad un responsabile, individuato dal Direttore in via permanente o per la realizzazione di singoli progetti.

ART 9 Comitato Esecutivo

Il Comitato esecutivo è l'organo operativo della Fondazione. Esso esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli, anche con facoltà di subdelega, dal Cda della Fondazione. Il comitato esecutivo è composto da un numero variabile da tre a dodici membri nominati dal Presidente della Fondazione oltre al direttore Generale ed al Segretario Generale.

È presieduto dal Presidente della Fondazione.

In assenza di questi dal Direttore Generale e/o dal Segretario Generale.

Il comitato esecutivo rimane in carica tre anni.

Articolo 10

Erogazioni: categorie dei beneficiari.

La FONDAZIONE riconosce come beneficiari di fondi per la ricerca e borse di studio tutti i soggetti organizzati e formalmente costituiti che operano senza finalità di lucro, come organizzazioni, fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, nazionali e internazionali che operino per scopi di utilità sociale. Più in particolare:

- Organizzazioni Non Governative (ONG) in possesso del riconoscimento di idoneità del Ministero degli Affari Esteri;*
- Enti senza scopo di lucro, ovvero associazioni, comitati, federazioni, fondazioni e cooperative che svolgono la propria attività in modo diretto e continuativo con un radicamento nel territorio;*
- Enti pubblici. -*

I soggetti di cui sopra non possono perseguire in alcun modo fini di lucro nella realizzazione del progetto e devono investire in quest'ultimo tutte le entrate collegate ad esso.

Non potranno essere prese in considerazione proposte e domande di contributo presentate da:

- Organizzazioni che praticano discriminazione o limitano l'iscrizione in base a razza, religione, età, sesso, luogo di nascita;*
- Persone fisiche con l'eccezione di erogazioni sotto forma di borse di studio o di ricerca.*

Articolo 11

Sedi Distaccate

La Fondazione può istituire delle Sedi distaccate, nominando a tal fine un Coordinatore con provvedimento del Presidente.

Articolo 12

Coordintore della sede distaccata:funzioni.

Il Coordinatore della Sede distaccata:

- *rappresenta la FONDAZIONE curando i rapporti esterni nell'ambito territoriale di competenza;*
- *realizza, in ambito locale, le iniziative suggerite dal Centro Studi ed approvate dal CdA ovvero quelle direttamente disposte dal CdA;*
- *cura l'attuazione delle iniziative delegategli in ambito locale secondo le direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione della Fondazione;*
- *promuove l'adesione di nuovi membri;*
- *ha cura di relazionare tempestivamente al Consiglio di amministrazione della Fondazione su ogni attività compiuta.*

Articolo 13

Sede distaccata: funzioni.

Le Sedi distaccate, operano, in piena autonomia, nell'attuazione dei programmi da esse stesse previamente proposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sotto la direzione del Coordinatore.

Le sedi distaccate eseguono le iniziative stabilite dal CdA, avendo cura di coinvolgere il più possibile le comunità locali.

Nello svolgimento delle loro attività hanno cura di attuare il massimo coinvolgimento della comunità locale.

Articolo 14

Sede distaccata: finanziamento delle attività

Le iniziative che le SEDI DISTACCATE saranno chiamate a eseguire saranno finanziate dal CdA.

Articolo 15

Rendicontazione delle attività

Il Rendiconto delle attività deve contenere tutte le iniziative svolte e deve essere accompagnato da una relazione per ogni singola struttura.

Ogni singola spesa deve essere regolarmente documentata.

Il Rendiconto è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed allegato alla documentazione del Bilancio consuntivo generale.

Articolo 16

Finanziamento delle attività

Le attività delle Sedi distaccate e de Centro Studi sono finanziante nella misura prevista dal bilancio della Fondazione.

I coordinatori ed i responsabili dei settori sono tenuti al rispetto del capitolo di spesa assegnato.

Nessun ulteriore impegno di spesa è consentito se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

TITOLO IV

Articolo 17

Accordi con altri enti

Il Consiglio di Amministrazione può stipulare accordi con altri Enti, Fondazioni, Circoli e Associazioni allo scopo di realizzare in comune iniziative ed attività utili al perseguimento dei fini statuari.

Gli accordi possono prevedere la partecipazione, a condizioni di reciprocità, dei Soci dei circoli e delle associazioni interessate, alle iniziative ed alle attività promosse da ciascuna delle parti.

TITOLO V

Revisioni e modifiche

Articolo 18

Modifiche al regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza dei presenti.

Le modifiche, una volta approvate, sono comunicate a tutti gli Aderenti attraverso il sito internet www.fondazionecre.it.

Roma, 21 febbraio 2011



Dot. Prof. Antonio
Gazzanti Pugliese di Cotrone
Notaio in Roma

ALLEGATO "A"

ALL'ATTO REP.N. 64810/39909

STATUTO

FONDAZIONE "CALABRIA - ROMA - EUROPA"

Art. 1

Denominazione e durata

È costituita una fondazione denominata "Fondazione Calabria - Roma - Europa" (di seguito "Fondazione" o "Calabria - Roma Europa") con sede in Roma, Via Carlo Alberto Rocchia, 2.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue la finalità di pubblica utilità appresso descritte ed ha durata illimitata.

Art. 2

Sedi Secondarie ed Uffici

Sedi secondarie ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero, onde svolgere in via accessoria o strumentale rispetto alle finalità della "Fondazione", attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla "Fondazione" stessa.

Art. 3

Scopi

La "Fondazione" persegue esclusivamente finalità culturali attraverso area della storia della Calabria, del Mezzogiorno d'Italia, di Roma, dell'Europa, dei loro valori etici e religiosi, dell'economia e della finanza, della famiglia e del lavoro, della formazione e dello sviluppo umano, dell'ambiente, della bioetica e della politologia.

La "Fondazione" ha come scopo quello di:

- promuovere lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione e l'aggiornamento culturale nei settori della politica, dell'arte, della tutela dell'ambiente, delle problematiche sociali, delle politiche del lavoro, della cultura e del tempo libero;
- svolgere attività miranti alla divulgazione nell'ambito delle scienze, delle arti, del diritto, delle tecnologie dell'informazione, della politica, della tutela dell'ambiente, delle problematiche sociali, delle politiche del lavoro, della cultura ed in ogni settore d'interesse per la popolazione;
- dare impulso alla promozione sociale attraverso lo sviluppo e la diffusione della cultura e dell'arte, intesa come strumento essenziale per la crescita intellettuale, sociale e professionale dell'individuo;
- sostenere la multiculturalità, diffondendo in Italia la conoscenza di culture e forme artistiche europee ed internazionali;
- svolgere attività miranti a promuovere e sostenere

- 30105/17
- l'inserimento lavorativo delle categorie in condizioni di svantaggio occupazionale e marginalità sociale;
 - promuovere la cultura delle pari opportunità per prevenire e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
 - promuovere lo sviluppo delle imprese sociali e delle organizzazioni di volontariato a livello regionale e nazionale;
 - promuovere la diffusione di modelli organizzativi flessibili ed innovativi, la quantificazione degli operatori e dei volontari, la messa in rete e la qualificazione dei servizi;
 - sostenere azioni di informazione, orientamento, formazione e inserimento lavorativo;
 - promuovere i processi di sviluppo sociale ed economico, contrastando i livelli di insicurezza e di illegalità a livello regionale e nazionale;
 - sostenere l'adattabilità dei lavoratori;
 - favorire l'innovazione e la produttività;
 - promuovere la competitività e l'imprenditorialità.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento di tali fini, la "Fondazione" potrà:

- produrre, organizzare e realizzare manifestazioni, incontri, cenacoli, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, gruppi di studio, e rassegne a scopo culturale anche con altre



3010517

fondazioni e/o associazioni;

-promuovere iniziative nel campo dell'editoria, della comunicazione, del diritto, del cinema, della radio, della televisione e dell'Internet;

-istituire borse di studio, determinandone le modalità di accesso;

-svolgere attività di studi, di ricerca e di consulenza nei confronti degli aderenti, dei partecipanti fondatori, di singoli cittadini, di altre fondazioni, associazioni, scuole, università, imprese, attività commerciali, centri di formazione, biblioteche, enti pubblici, amministrazioni locali ed in generale nei confronti di qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale che lo richiedesse;

-sostenere e contribuire finanziariamente alla realizzazione, diretta o indiretta di eventi culturali, studi, pubblicazioni, ricerche, convegni, simposi, seminari, conferenze ed ogni genere di attività divulgativa sulle tematiche concernenti lo scopo sociale;

-collaborare e stipulare mediante rapporti e/o convenzioni con enti pubblici e privati competenti per attività rientranti nelle finalità istituzionali della "Fondazione", nonché elaborare, attuare progetti attivati da fondazioni pubbliche e private, da enti comunali, provinciali, regionali, nazionali e dell'Unione Europea;

-elaborare, attuare progetti e sviluppare attività

nell'ambito dei fondi comunitari in base ai programmi operativi, in via esemplificativa ma non esaustiva di seguito indicati, ovvero tramite i Programmi Operativi Nazionali (PON), i Programmi Operativi Regionali (POR) ed i Programmi Operativi Interregionali (POIN) sia autonomamente che in partnership con altri soggetti;

- costituire e gestire, direttamente ed indirettamente, corsi di formazione e specializzazione didattica anche universitaria e con scuole di ogni ordine e grado, fornendo agli aderenti ed ai partecipanti fondatori l'assistenza didattica per qualsiasi tipo di preparazione scolastica, universitaria e di formazione;
- attivare, direttamente ed indirettamente, iniziative di formazione, nonché di qualificazione e riqualificazione professionale;
- gestire centri che favoriscano la socializzazione, anche attraverso attività ricreative per il tempo libero;
- programmare ed organizzare altre manifestazioni ed attività culturali artistiche e ricreative afferenti allo scopo della "Fondazione";
- realizzare analisi e studi per migliorare la conoscenza delle fasce di soggetti svantaggiati e per individuare le azioni più efficaci per sviluppare l'inserimento lavorativo delle categorie in condizioni di svantaggio occupazionale;
- progettare e realizzare percorsi integrati di

orientamento, formazione, riqualificazione ed accompagnamento

all'inserimento lavorativo delle categorie di soggetti

svantaggiati;

-realizzazione di azioni di work esperienze a carattere

regionale ed extraregionale;

-progettare e realizzare piani di formazione aziendale

anche al fine di favorire l'accesso e la partecipazione della

componente femminile;

-realizzare piani di formazione aziendale ai responsabili

ed agli operatori delle imprese sociali e delle organizzazioni

di volontariato;

-progettazione e realizzazione di piani di formazione a

sostegno di progetti di sviluppo locale;

-progettazione e realizzazione di piani di formazione

aziendale per i lavoratori occupati nelle imprese private;

-progettazione e realizzazione di piani di formazione

individuali per i titolari di impresa e i lavoratori autonomi;

-realizzazione di servizi di informazione e orientamento

per i datori di lavoro e gli aspiranti apprendisti sulle

modalità di utilizzazione del contratto a contenuto formativo

dell'apprendistato;

-progettazione e realizzazione di servizi di informazione e

di orientamento per la definizione di piani di formazione

individuali;

-progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento

e formazione finalizzati a stabilizzare l'occupazione;

-realizzazione di servizi di consulenza-formazione alle imprese;

-formazione "on the job" dei titolari, dei dirigenti e dei tecnici delle imprese;

-realizzazione di servizi di informazione e assistenza tecnica alle imprese per l'emersione del lavoro irregolare;

-progettazione e realizzazione di programmi di formazione per la formazione di figure professionali in grado di sostenere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

-realizzazione di analisi e studi per individuare le politiche e le azioni più efficaci per rafforzare l'occupabilità dei lavoratori e contrastare i processi di espulsione;


-realizzazione di iniziative di lavoro autonomo, di piani di inserimento professionale;

-realizzazione di servizi di tutoraggio e di accompagnamento alle aziende in crisi;

-realizzazione di servizi di consulenza-formazione agli aspiranti imprenditori per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali innovative e con buone prospettive di crescita;

Al fine di perseguire le finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali e conseguenti e comunque connesse la

"Fondazione" potrà compiere qualsiasi attività mobiliare,



immobiliare ed economico-finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relativi e ritenuti necessari e/o opportuni.

Art. 5

Vigilanza

Le Autorità Competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e del D.P.R. n. 361/00 e della legislazione speciale in materia.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o dagli aderenti;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione

Europea, dallo Stato, da Regioni, da Province, da Comuni e da
altri Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Regioni, da Province, da Comuni e da altri Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- d) dai contributi del Fondatore, dei Partecipanti Fondatori e degli Aderenti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il



bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Tesoriere. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatore Promotore;
- b) Partecipanti Fondatori;
- c) Aderenti.

Art. 10

Fondatore Promotore

È Fondatore Promotore l'avv. Domenico Naccari, come ideatore morale della Fondazione e come contribuente quota parte alla dotazione del patrimonio iniziale.

Art. 11

Partecipanti Fondatori ed Aderenti

Sono Partecipanti Fondatori coloro che hanno contribuito quota parte alla dotazione del patrimonio iniziale.

Possano divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione e anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Possano ottenere la qualifica di Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante



contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed
in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente,
dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività,
anche professionale, di particolare rilievo e con
l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di
Amministrazione determinerà con regolamento la possibile
suddivisione e raggruppamento degli Aderenti per categorie di
attività e di partecipazione alla Fondazione. La qualifica di
Partecipante Fondatore e di Aderente dura per tutto il periodo
per il quale il contributo è stato regolarmente versato;
periodo non inferiore per il Partecipante Fondatore ad un
triennio.

Possano essere nominati Partecipanti Fondatori ovvero Aderenti
anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici
o Privati o altre istituzioni aventi sede all'Estero.

Art. 12

Prerogative degli Aderenti alla Fondazione

Gli Aderenti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla
attività della Fondazione, accedere alle attività per loro
organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle
strutture funzionali della medesima.

Art. 13

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione
assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di

Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione degli Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

Art. 14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

-il Direttore Generale;

-il Tesoriere

-il Segretario Generale;

-l'Assemblea degli Aderenti;

-il Comitato Scientifico;

-il Centro Studi;

-il Collegio dei revisori dei Conti;

-il Collegio dei Proibiviri.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di quindici.

La sua composizione sarà la seguente:

a) dal Fondatore finché in vita e successivamente in caso di morte o dal primo erede in linea retta, salvo diverse disposizioni testamentarie;

b) da un minimo di due fino ad un massimo di otto membri nominati dal Fondatore;

c) da un minimo di due fino a d un massimo di quattro membri nominati dai Partecipanti Fondatori;

d) fino a due membri eletti dall'Assemblea degli Aderenti.

In caso di morte del Fondatore, salvo diverse disposizioni testamentarie, le nomine di sua pertinenza saranno di competenza dei suoi eredi in linea retta.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica

cinque esercizi, salvo revoca per giusta causa da parte del
soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza
del mandato. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla
data del loro insediamento scadono contemporaneamente.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza
giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive
del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato
decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra
ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di
Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle
designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i
Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del
termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per
l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio
preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e
finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni,
legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto o la vendita di
immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme
ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare, su proposta del Presidente, i criteri in base
ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire



Partecipanti Fondatori ed Aderenti e procedere alla relativa

nomina;

4) individuare le aree di attività della Fondazione;

5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, Fondazioni o Associazioni;

6) ratificare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore Generale della Fondazione;

7) ratificare, su proposta del Presidente, la nomina del Segretario Generale della Fondazione;

8) approvare, su proposta del Presidente, la nomina dei componenti del Comitato Scientifico;

9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;

10) conferire, su proposta del Presidente, speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

11) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti il programma di attività,

l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie

nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del

suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto